



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Notifica in cancelleria se l'avvocato si trasferisce e l'ufficiale non lo trova

Autore: Redazione | 10/03/2014



*Se il contribuente elegge domicilio presso lo studio di un avvocato, che però successivamente si trasferisce presso un altro indirizzo, l'ufficiale giudiziario, una volta tentato invano la notifica all'indirizzo precedente, deve depositare l'avviso in cancelleria.*

Nel caso in cui, al momento di notificare un atto, l'ufficiale giudiziario non trovi il

legale presso l'indirizzo ove questi aveva **eletto domicilio** (magari perché, nel frattempo, si è trasferito), la notifica va fatta **in cancelleria**. Lo ha precisato la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia **[1]**.

## **Il problema**

È vero che questa circostanza potrebbe impedire, di fatto, l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del soggetto interessato, ma - secondo i giudici - si tratta dell'iter giusto da seguirsi in casi di questo tipo.

Se si ragionasse diversamente, afferma la Commissione, ogni ufficiale giudiziario (ma anche ogni ufficiale postale) avrebbe l'onere di "**inseguire**" le migliaia di avvocati che popolano l'Ordine dovunque si trasferiscano, ma anche - perché no? - nel circondario.

## **La soluzione**

L'unico modo, dunque, per evitare spiacevoli sorprese - come, per esempio, la comunicazione di deposito della sentenza e la decorrenza dei termini per impugnare - è di comunicare la variazione dell'indirizzo dello studio formalizzandola all'interno del **fascicolo processuale**.

## **Note**

**[1]** Ctr Lombardia (sezione di Brescia) sent. n. 153/67/2014. *Autore immagine:*  
*123rf.com*